



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero	20
Del	17-06-2021

OGGETTO:	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021-
-----------------	--

L'anno **2021** il giorno **diciassette** del mese di **giugno** a partire dalle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocato ai sensi delle vigenti norme dello Statuto Comunale, nonché nel preciso rispetto di tutte le vigenti discipline poste a presidio della salute pubblica in presenza della Emergenza Covid-19, dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e prorogata al 31/07/2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, nel rispetto del distanziamento sociale e muniti di tutti i necessari e dovuti dispositivi di protezione individuale, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:
Presiede la seduta AVV. GIACOMO ROSATI, Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FLORIO ALBERTO	SINDACO	Assente
2	IANTOMASI MICHELE GIACINTO	CONSIGLIERE	Assente
3	MASCIA ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
4	GIANFELICE GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
5	PILLA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
6	PETRUCCELLI GIULIANA	CONSIGLIERE	Presente
7	DI TOMMASO PIERLUIGI	VICESINDACO	Presente
8	MINOTTI SALVATORE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
9	ROSATI VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
10	VIDETTI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
11	COLOMBO GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
12	REA EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
13	ROSATI GIACOMO	PRESIDENTE	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DONATO FALASCA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relaziona l'Assessore Di Tommaso che illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurre fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il

decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 03.06.2020, con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

DATO ATTO

- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevedendo, al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore

differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

- Che con il Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2021 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- Che con Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021;
- Che l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede che per gli enti locali i quali hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 31 luglio 2021;
- Che questo Ente ha usufruito della suindicata misura;

CONSIDERATO che Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la Legge di Bilancio (c.d. Legge Finanziaria 2020), n. 160 del 27/12/2019;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Con votazione resa con voti palesi, Favorevoli n.7, n.2 contrari (Mascia, Pilla), n.1 astenuto (Colombo),

DELIBERA

di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di confermare le aliquote IMU per l'anno 2021, nella medesima misura già applicate nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020 (Deliberazione di C.C. n. 12 del 03.06.2020) come di seguito

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60x1000
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00x1000
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.... del Regolamento Comunale)	nulla
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	9,60x1000
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	9,60x1000
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	9,60x1000
7	Immobili locati	9,60x1000
8	Aree fabbricabili	9,60x1000
9	Terreni agricoli non esenti	Nulla
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00x1000

11	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	9,60x1000
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Nulla
13	Fabbricati produttivi di categoria D	9,60X1000
	

	

di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2021.

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il **termine perentorio del 14 ottobre 2021**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di **mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021**, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con separata votazione espressa con voti Favorevoli n.7, n.3 Astenuti (Mascia, Pilla, Colombo), resa in forma palese da parte dei Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E. L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SECONDA - CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica dell'area proponente.

Santa Croce di Magliano, 01-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARILENA COLOMBO

IL RESPONSABILE DELL'AREA SECONDA - CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità contabile.

Santa Croce di Magliano, 01-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARILENA COLOMBO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AVV. GIACOMO ROSATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONATO FALASCA

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONATO FALASCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.